

ad 92.038

**Messaggio
concernente il decreto federale urgente
sull'aumento dei dazi sui carburanti**

**(Messaggio complementare al messaggio concernente i provvedimenti
di risanamento 1992 delle finanze federali)**

del 9 settembre 1992

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Con il presente messaggio ci pregiamo sottoporvi, per approvazione, un disegno di decreto federale urgente sull'aumento dei dazi sui carburanti. Esso sostituisce il disegno di legge federale concernente l'aumento dei dazi all'importazione sui carburanti da noi propostovi il 25 marzo 1992 con il messaggio concernente i provvedimenti di risanamento 1992 delle finanze federali (FF 1992 III 294).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

9 settembre 1992

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Felber

Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

Compendio

Le finanze della Confederazione si sono considerevolmente deteriorate. Malgrado tagli drastici, il Consiglio federale sottoporrà al Parlamento un preventivo 1993 con un disavanzo, nel conto finanziario, pari a 2,4 miliardi di franchi. Questo risultato sarà raggiunto soltanto se la Confederazione potrà contare, per tutto il 1993, sulle entrate supplementari provenienti dall'aumento dei dazi sui carburanti proposto nell'ambito dei provvedimenti di risanamento delle finanze federali. La metà delle entrate supplementari è vincolata e sarà utilizzata per l'attuazione di programmi in rapporto con il traffico stradale.

La prospettiva di un referendum va presa in considerazione; in questo caso l'entrata in vigore dell'aumento sarebbe ritardata di circa sei mesi. Ciò comporterebbe una diminuzione di circa 800 milioni di franchi delle entrate previste per il 1993. Il disavanzo si fisserebbe a 3 miliardi di franchi mentre i crediti destinati all'attuazione di programmi in rapporto con il traffico stradale dovrebbero venir drasticamente ridotti.

Detta prospettiva è insostenibile vista l'urgenza di risanare le finanze federali. Un ulteriore aumento dell'indebitamento e degli interessi ad esso connessi non può essere tollerato né sul piano della politica economica né su quello della politica finanziaria. Il presente messaggio propone pertanto la trasformazione in decreto federale urgente del disegno di legge concernente l'aumento dei dazi all'importazione sui carburanti.

Messaggio

1 Parte generale

11 Situazione finanziaria

Il processo di deterioramento delle finanze federali, che ci ha indotti a sottoporvi il messaggio concernente i provvedimenti di risanamento 1992 delle finanze federali del 25 marzo 1992 (FF 1992 III 294), si è accelerato.

Inizialmente, al momento dell'allestimento del preventivo 1993, si prevedeva un disavanzo del conto finanziario di circa 3,8 miliardi di franchi, mentre secondo il piano finanziario 1993-95 il disavanzo previsto era di 1,9 miliardi di franchi. Questo deterioramento è dovuto principalmente ai seguenti fattori:

- gli interessi passivi sono aumentati di 840 milioni rispetto al preventivo 1992 a causa sia dell'elevato fabbisogno di finanziamento, sia dell'aumento dei saggi d'interesse;
- le entrate preventivate, segnatamente quelle provenienti dall'imposta sulla cifra d'affari, hanno dovuto essere corrette verso il basso a causa del perdurare della situazione economica negativa;
- nell'ambito del piano finanziario 1993-95 allestito in funzione del programma di risanamento, si prevedeva che l'aumento dei dazi sui carburanti sarebbe entrato in vigore al più tardi all'inizio del 1993, non prendendo quindi in considerazione l'eventualità di un referendum. Quest'ultimo posticiperebbe di circa sei mesi l'entrata in vigore dell'aumento, causando in tal modo un disavanzo di 3 miliardi di franchi e rendendo necessaria una riduzione massiccia dei crediti destinati ai programmi in rapporto con la circolazione stradale.

Grazie ai tagli drastici decisi nel corso di più sedute, il nostro Collegio vi proporrà un decreto federale concernente il preventivo 1993 della Confederazione con un disavanzo, nel conto finanziario, di circa 2,4 miliardi di franchi. Questo risultato rispecchia la volontà espressa dalla Commissione delle finanze del Consiglio nazionale; essa aveva infatti auspicato che il nostro Collegio decidesse, nell'ambito del bilancio preventivo 1993, ulteriori tagli delle uscite al fine di limitare il disavanzo ad un massimo di 2,5 miliardi di franchi, provvedimenti di risanamento compresi.

Sul fronte delle entrate non sono da attendersi sorprese positive: esse aumenteranno soltanto in misura contenuta, data la sfavorevole congiuntura economica del Paese.

Il disavanzo del bilancio 1993, già piuttosto importante, potrà però essere mantenuto ai livelli previsti solamente se l'aumento dei dazi sui carburanti di 25 centesimi il litro, propostovi con il messaggio del 25 marzo 1992, potrà venir applicato durante tutto il 1993. Un eventuale referendum posticiperebbe invece l'entrata in vigore di detto aumento alla metà del 1993, sempre che non vengano prese misure adeguate. Per la Confederazione ne conseguirebbe una perdita di entrate di circa 800 milioni di franchi, ai quali si aggiungerebbero interessi di circa 60 milioni all'anno. Il disavanzo previsto per il 1993 aumenterebbe in maniera corrispondente.

Inoltre, il disavanzo del conto finanziario per il 1992 si annuncia di gran lunga superiore a quanto previsto in occasione dell'approvazione del preventivo 1992. È pertanto indispensabile che l'aumento dei dazi sui carburanti entri in vigore il più presto possibile; la Confederazione potrebbe allora disporre, già nel 1992, di entrate supplementari ammontanti a 300-400 milioni.

12 Rapporto con i provvedimenti di risanamento delle finanze federali

Tra i provvedimenti di risanamento da noi proposti nel messaggio del 25 marzo 1992 (FF 1992 III 294) figura un disegno di legge federale sull'aumento dei dazi sui carburanti. Con il presente messaggio intendiamo sostituire detto disegno con un decreto federale urgente dal medesimo contenuto, ma con durata di validità limitata alla fine del 1997.

Il passaggio dalla legge federale, atto legislativo non limitato nel tempo, al decreto federale di obbligatorietà generale è motivato dalla necessità, esposta qui sopra (cifra 11), dell'entrata in vigore immediata dell'aumento dei dazi sui carburanti di 25 centesimi il litro. Soltanto i decreti federali di obbligatorietà generale limitati nel tempo possono infatti essere dichiarati urgenti.

Tuttavia, per realizzare lo scopo auspicato, l'aumento dei dazi sui carburanti non potrà essere limitato al periodo di validità del decreto federale. Vi presenteremo pertanto, a tempo debito, un disegno volto ad assicurare definitivamente la riscossione dei dazi.

Vi proponiamo di abbandonare le deliberazioni in merito al disegno di legge federale concernente l'aumento dei dazi all'importazione sui carburanti e di rivolgere invece la vostra attenzione e di approvare il disegno di decreto federale urgente allegato al presente messaggio complementare a quello del 25 marzo 1992.

Per quanto riguarda le questioni di fondo, le motivazioni figuranti nel capitolo 31 del messaggio del 25 marzo 1992 si applicano *mutatis mutandis*.

2 Parte speciale: commento relativo alle diverse disposizioni

Per quanto concerne gli articoli da 1 a 3, vi rimandiamo ai passaggi corrispondenti del messaggio del 25 marzo 1992, ossia alle cifre 313 e 314.

Le considerazioni relative all'articolo 4 si trovano alla cifra 4 qui sotto.

3 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale per la Confederazione e i Cantoni

Come esposto alla cifra 11, il decreto federale urgente oggetto del presente messaggio deve garantire alla Confederazione entrate per 800 milioni di franchi nel 1993 e, qualora esso entri in vigore il più presto possibile, consentire, ancora nel 1992, il prelievo di 300-400 milioni di franchi supplementari, di cui la metà obbligatoriamente destinata al traffico stradale.

In virtù dell'articolo 4 capoverso 5 della legge federale del 22 marzo 1992 concernente i dazi sui carburanti (RS 725.116.2), il 12 per cento della parte assegnata al traffico stradale degli importi di cui sopra verrebbe ripartito tra i Cantoni. L'aumento proposto interessa i dazi di base che, giusta l'articolo 36^{ter} capoverso 1 della Costituzione federale, vengono assegnati per metà al traffico stradale. Ciò significa che ai Cantoni potrebbero venir distribuiti 48 milioni di franchi nel 1993 e, se del caso, circa 20 milioni nel 1992.

Il decreto non ha alcuna ripercussione sull'effettivo del personale né per la Confederazione né per i Cantoni.

4 Basi giuridiche

41 Costituzionalità

Giusta l'articolo 28 della Costituzione federale, la Confederazione ha la competenza di riscuotere dazi.

42 Forma giuridica

Le disposizioni di durata limitata sono emanate in forma di decreto federale di obbligatorietà generale (art. 6 cpv. 1 della legge sui rapporti fra i Consigli; RS 171.11).

Giusta l'articolo 89^{bis} capoverso 1 della Costituzione federale i decreti federali di carattere obbligatorio generale, la cui entrata in vigore non possa essere ritardata, possono essere dichiarati urgenti. L'urgenza dev'essere di natura temporale, ossia deve parare all'insorgenza di un danno. Lo stato delle finanze federali e il deterioramento previsto per il futuro immediato mostrano che non è più possibile attendere e che i provvedimenti volti a ridurre il disavanzo della Confederazione vanno presi al più presto.

Nella fattispecie vi è anche un'urgenza materiale. Il risanamento delle finanze federali è un compito prioritario se si vogliono mantenere le condizioni atte a garantire la prosperità del Paese.

Decreto federale concernente l'aumento dei dazi sui carburanti

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 25 marzo 1992¹⁾ e il messaggio complementare del 9 settembre 1992²⁾,

decreta:

Art. 1

L'allegato (parte Tariffa d'importazione) della legge del 9 ottobre 1986³⁾ sulla tariffa delle dogane è modificato secondo la versione qui annessa.

Art. 2

Il decreto federale del 22 marzo 1985⁴⁾ concernente il differenziamento dei dazi sui carburanti è modificato come segue:

Art. 2 cpv. 1

¹ Per la benzina senza piombo destinata ad essere utilizzata inalterata come carburante, il dazio sui carburanti è inferiore di 8 centesimi il litro a quello della benzina addizionata di piombo; il ricavo deve corrispondere complessivamente a quello di un dazio sui carburanti di franchi 55.70 per 100 kg peso lordo.

Art. 3

¹ In caso di sdoganamento da depositi privati (art. 42 della legge federale sulle dogane⁵⁾) si applica l'aliquota di dazio vigente al momento dello sdoganamento definitivo all'importazione.

Art. 4

¹ Il presente decreto è di obbligatorietà generale.

² È dichiarato urgente giusta l'articolo 89^{bis} capoverso 1 della Costituzione federale ed entra in vigore il giorno della promulgazione.

³ Sottostà al referendum facoltativo giusta l'articolo 89^{bis} capoverso 2 della Costituzione federale ed ha effetto fino al 31 dicembre 1997.

¹⁾ FF 1992 III 294

⁴⁾ RS 632.112.75

5336

²⁾ FF 1992 V 987

⁵⁾ RS 631.0

³⁾ RS 632.10

Voce di tariffa	Designazione della merce	Aliquota di dazio per 100 kg peso lordo	
		TG	TU
2707.	Oli e altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano in peso rispetto ai costituenti non aromatici:	fr.	fr.
	- benzoli:		
1010	- - destinati a essere utilizzati come carburante	55.70	55.70
	- toluoli:		
2010	- - destinati a essere utilizzati come carburante	55.70	55.70
	- xiloli:		
3010	- - destinati a essere utilizzati come carburante	55.70	55.70
	- naftalene:		
4010	- - destinata a essere utilizzata come carburante	55.70	55.70
	- altre miscele d'idrocarburi aromatici nei quali 65% o più del loro volume (comprese le perdite) distilla a 250° C, secondo il metodo ATM D 86:		
5010	- - destinate a essere utilizzate come carburante	55.70	55.70
	- fenoli:		
6010	- - destinati a essere utilizzati come carburante	55.70	55.70
	- altri:		
	- - oli di creosoto:		
9110	- - - destinati a essere utilizzati come carburante	55.70	55.70
	- - altri:		
9910	- - - destinati a essere utilizzati come carburante	55.70	55.70
2709.	Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi:		
0010	- destinati a essere utilizzati come carburanti	55.70	55.70
2710.	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso 70% o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l'elemento base:		
	- destinati a essere utilizzati come carburante:		
	- - benzina e sue frazioni:		
0011	- - - non addizionata di piombo e destinata a essere utilizzata inalterata come carburante	55.70	55.70
0012	- - - altra	55.70	55.70
0013	- - white spirit	55.70	55.70
0014	- - olio Diesel	52.50	52.50
0015	- - petrolio	52.50	52.50
0019	- - altri	52.50	52.50

Aumento dei dazi sui carburanti

Voce di tariffa	Designazione della merce	Aliquota di dazio per 100 kg peso lordo	
		TG	TU
2711.	Gas dipetrolio e altri idrocarburi gassosi:	fr.	fr.
	- liquefatti:		
	- - gas naturale:		
1110	- - - destinato a essere utilizzato come carburante	22.40	22.40
	- - propano:		
1210	- - - destinato a essere utilizzato come carburante	22.40	22.40
	- butani:		
1310	- - - destinati a essere utilizzati come carburante	22.40	22.40
	- - etilene, propilene, butilene e butadiene:		
1410	- - - destinati a essere utilizzati come carburante	22.40	22.40
	- - altri:		
1910	- - - destinati a essere utilizzati come carburante	22.40	22.40
	- allo stato gassoso:		
	- - gas naturale:		
2110	- - - destinato a essere utilizzato come carburante	22.40	22.40
	- - altri:		
2910	- - - destinati a essere utilizzati come carburante	22.40	22.40
2901.	Idrocarburi aciclici:		
	- saturi:		
	- - gassosi, anche liquefatti:		
1011	- - - destinati a essere utilizzati come carburante	22.40	22.40
	- - diversi da quelli gassosi:		
1091	- - - destinati a essere utilizzati come carburante	55.70	55.70
	non saturi:		
	- - etilene:		
2110	- - - destinato a essere utilizzato come carburante	22.40	22.40
	- - propene (propilene):		
2210	- - - destinato a essere utilizzato come carburante	22.40	22.40
	- - butene (butilene) e suoi isomeri:		
2310	- - - destinati a essere utilizzati come carburante	22.40	22.40
	- - buta-1,3-diene e isoprene:		
	- - - buta-1,3-diene:		
2411	- - - - destinato a essere utilizzato come carburante	22.40	22.40
	- - - isoprene:		
2421	- - - - destinato a essere utilizzato come carburante	55.70	55.70

Aumento dei dazi sui carburanti

Voce di tariffa	Designazione della merce	Aliquota di dazio per 100 kg peso lordo	
		TG	TU
	- - altri:	fr.	fr.
2911	- - - gassosi, anche liquefatti: - - - - destinati a essere utilizzati come carburante	22.40	22.40
2991	- - - diversi da quelli gassosi: - - - - destinati a essere utilizzati come carburante	55.70	55.70
2902.	Idrocarburi ciclici: - cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici: - - cicloesano: destinato a essere utilizzato come carburante .	55.70	55.70
1110	- - altri:		
1910	- - - destinati a essere utilizzati come carburante	55.70	55.70
2010	- benzene: - - destinato a essere utilizzato come carburante	55.70	55.70
3010	- toluene: - - destinato a essere utilizzato come carburante	55.70	55.70
4110	- xileni: - - o-xilene: - - - destinato a essere utilizzato come carburante	55.70	55.70
4110	- - m-xilene: - - - destinato a essere utilizzato come carburante	55.70	55.70
4310	- - p-xilene: - - - destinato a essere utilizzato come carburante	55.70	55.70
4410	- - miscele di isomeri dello xilene: - - - destinati a essere utilizzati come carburante	55.70	55.70
6010	- etilbenzene: - - destinato a essere utilizzato come carburante	55.70	55.70
7010	- cumene: - - destinato a essere utilizzato come carburante	55.70	55.70
9010	- altri: - - destinati a essere utilizzati come carburante	55.70	55.70
2905.	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: - monoalcoli saturi: - - metanolo (alcole metilico): - - - destinato a essere utilizzato come carburante	55.70	55.70
1110	- - propan-1-olo (alcole propilico) e propan-2-olo (alcole isopropilico):		

Aumento dei dazi sui carburanti

Voce di tariffa	Designazione della merce	Aliquota di dazio per 100 kg peso lordo	
		TG	TU
1210	- - - destinati a essere utilizzati come carburante	fr. 55.70	fr. 55.70
	- - altri butanoli:		
1410	- - - destinati a essere utilizzati come carburante	55.70	55.70
	- - pentanolo (alcole amilico) e suoi isomeri:		
1510	- - - destinati a essere utilizzati come carburante	55.70	55.70
	- - ottanolo (alcole ottilico) e suoi isomeri:		
1610	- - - destinati a essere utilizzati come carburante	55.70	55.70
	- - altri:		
1910	- - - destinati a essere utilizzati come carburante	55.70	55.70
	- monoalcolici non saturi:		
	- - alcole allilico:		
2110	- - - destinato a essere utilizzato come carburante	55.70	55.70
	- - alcool terpenici aciclici:		
2210	- - - destinati a essere utilizzati come carburante	55.70	55.70
	- - altri:		
2910	- - - destinati a essere utilizzati come carburante	55.70	55.70
2909.	Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no), e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:		
	- eteri aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:		
	- - altri:		
1910	- - - destinati a essere utilizzati come carburante	55.70	55.70
	- eteri cicloparaffinici, cicloolefinici, cicloterpenici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:		
2010	- - destinati a essere utilizzati come carburante	55.70	55.70
	- eteri aromatici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:		
3010	- - destinati a essere utilizzati come carburante	55.70	55.70
	- eteri-alcoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:		
	- - eteri monometilici dell'etilenglicole o dei dietilenglicole:		
4210	- - - destinati a essere utilizzati come carburante	55.70	55.70
	- - eteri monobutilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole:		

Aumento dei dazi sui carburanti

Voce di tariffa	Designazione della merce	Aliquota di dazio per 100 kg peso lordo	
		TG	TU
		fr.	fr.
4310	- - - destinati a essere utilizzati come carburante	55.70	55.70
	- - - altri eteri monoalchilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole:		
4410	- - - destinati a essere utilizzati come carburante	55.70	55.70
	- - - altri:		
4910	- - - destinati a essere utilizzati come carburante	55.70	55.70
	- eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:		
5010	- - - destinati a essere utilizzati come carburante	55.70	55.70
	- perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:		
6010	- - - destinati a essere utilizzati come carburanti	55.70	55.70
3811.	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione e altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:		
	- altri:		
9010	- - - destinati a essere utilizzati come carburante	55.70	55.70
3814.	Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture e vernici:		
0010	- - - destinati a essere utilizzati come carburante	55.70	55.70
3817.	Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 o 2902:		
	- alchilbenzeni in miscele:		
1010	- - - destinati a essere utilizzati come carburante	55.70	55.70
	- alchilnaftalene in miscele:		
2010	- - - destinati a essere utilizzati come carburante	55.70	55.70
3823.	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:		
	- altri:		
9030	- - - prototti destinati a essere utilizzati come carburante	55.70	55.70

**Messaggio concernente il decreto federale urgente sull'aumento dei dazi sui carburanti
(Messaggio complementare al messaggio concernente i provvedimenti di risanamento 1992
delle finanze federali) del 9 settembre 1992**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1992
Année	
Anno	
Band	5
Volume	
Volume	
Heft	41
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	92.038
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	13.10.1992
Date	
Data	
Seite	987-997
Page	
Pagina	
Ref. No	10 117 194

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.